



ACCORDO AZIENDALE IN MATERIA DI RIPOSO GIORNALIERO E DEROGHE

DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA

Visti

- l'art. 7 del CCNL 17.10.2008 Dirigenza Medica e Veterinaria prevede che, nel rispetto dei principi generali di sicurezza e salute del dirigenti e al fine di preservare la continuità assistenziale, le aziende definiscono, in sede di contrattazione integrativa, tenuto conto delle linee di indirizzo emanate dalla Regione, modalità di riposo nelle 24 ore, atte a garantire idonee condizioni di lavoro ed il pieno recupero psicofisico dei dirigenti, nonché prevenire il rischio clinico;
- l'Accordo regionale "Linee di indirizzo ex art. 5 CCNL 17.10.2008 Area Medica e Veterinaria", lettera K, sottoscritto con le OO.SS. della Dirigenza Medica e Veterinaria il 18.05.2009 e recepito con DGR n. 9-11625 del 22.06.2009.

Le parti, ribadito che la necessità di garantire la continuità assistenziale non può prescindere dalla tutela del paziente e degli operatori e dal rischio di problematiche medico-legali a cui Aziende e Medici si espongono più facilmente in caso di attività lavorativa non rispettosa degli elementari criteri di sicurezza, convengono quanto segue:

- a. il personale medico e veterinario fruisce di regola di un riposo pari ad almeno 11 ore continuative nelle 24 ore e l'Azienda si attiva per porre in essere ogni strumento organizzativo per il raggiungimento di tale obiettivo;
- b. in ogni caso, dopo il servizio di guardia notturna o turnazione notturna, il periodo di riposo adeguato tale da garantire l'effettiva interruzione tra la fine della prestazione lavorativa e l'inizio della successiva è di regola di 11 ore. Nello svolgimento di turnazione di Pronta Disponibilità notturna, nel caso in cui le chiamate in attività superino le tre ore nell'ambito del turno nell'intervallo compreso dalle 24 alle 6 del mattino, il Dirigente è esonerato dal turno attivo del mattino escluso sabato, domenica e festivi. E' necessario che nella programmazione dei turni di ciascuna Struttura il Direttore tenga conto dell'attività di servizio attivo in pronta disponibilità mediamente svolto dai Dirigenti assegnati alla Struttura medesima;
- c. qualora le oggettive condizioni organizzative non consentano di garantire il periodo di riposo di 11 ore nei casi eccezionali di periodi di riposo inferiori saranno garantiti equivalenti periodi di riposo compensativo, corrispondenti alla riduzione praticata, nell'arco di un mese. Il perdurare della condizione eccezionale determina entro 60 giorni una valutazione congiunta con le OO.SS. Mediche/Veterinaria.
- d. A prescindere da quanto previsto nella precedente lettera c) e' consentita la turnazione mattino-notte in forma volontaria espressa individualmente dal singolo dirigente, in relazione all'esigenza di garantire la continuità assistenziale. In tale caso è necessario assicurare di norma un periodo minimo di riposo pari ad almeno cinque (5) ore fra le succitate turnazioni, ferma rimanendo la garanzia di periodi di riposo compensativo equivalenti alla riduzione praticata, rispetto alla regola di 11 ore, nell'arco di un mese;
- e. Decorsi i 60 giorni dalle condizioni come sopra definite eccezionali, l'Azienda, al fine di assicurare misure di protezione appropriata, provvederà, tenendo conto dei

Handwritten signature: lam

Handwritten mark: e

Handwritten signature: S.P. Belloni

Handwritten mark: h

Handwritten mark: v

Handwritten notes:
AARBI
17/1/15

- f. vincoli di Bilancio, a coprire i turni vacanti con provvedimenti che prevedano l'utilizzo di personale esterno.
- g. ai fini del computo del periodo di riposo, vanno considerati come servizio attivo anche i periodi nei quali vengono eventualmente svolte prestazioni rese in regime di libera-professione a favore dell'Azienda (art. 55 - comma 2 - CCNL 08.06.2000 s.m.i.) o in regime convenzionale a favore di altra Azienda del SSN;
- h. i giorni di riposo settimanale riassorbono i periodi di riposo tra i turni di servizio attivo purchè sia garantita la giornata di riposo anche con eventuale recupero nell'arco di un mese.

Letto, confermato e sottoscritto

Omegna, 22.01.2015

Il CAPO DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE

A.A.R.O.I.

C.I.M.O./ASMD

ANAAO / ASSOMED

FASSID (S.N.R./SIM E T)

FVM

CISL MEDICI

FP CGIL MEDICI

UIL Sanità MEDICI

A.N.P.O./ASCOTI/FIALS

SNR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] (firmato in data 29.1.15)

[Handwritten signature]